

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.	PAG.	
Congedo:			
PRESIDENTE	816		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	817		
Proposte di legge (Discussione e approvazione):			
Senatore BUSSI: Modifica dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2247).	817	Senatore BRACCESI: Aumento da lire 20 milioni a lire 50.000.000 del contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2358)	821
PRESIDENTE	817	PRESIDENTE	821, 822
TANTALO <i>Relatore</i>	817	RAFFAELLI	822
ANGELINO PAOLO	817	ANGELINO PAOLO	822
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	817	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	822
IOZZELLI: Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (2151)	818	ALBERTINI	822
PRESIDENTE	818, 819	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	819	Trattamento tributario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni. (2376)	823
BIMA: Elevazione a lire tre miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512. (2163)	819	PRESIDENTE	823, 824
PRESIDENTE	819, 820, 821	CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	823
PATRINI, <i>Relatore</i>	820	ANGELINO PAOLO	824
ALBERTINI	820	BIMA	824
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	820, 821	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	824
BIMA	820	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		Senatori MARCHISIO ed altri: Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2269)	824
		PRESIDENTE	824, 825
		MONASTERIO	825
		TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	825

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

	PAG.
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Senatore SALARI: « Misura delle partecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1436)	826
PRESIDENTE	826
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	826
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BIMA: « Cessione a titolo gratuito al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi di Acaia, Eusebio Bava, Umberto I » (1610)	826
PRESIDENTE	826, 827, 828, 829, 830
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	826, 828, 829, 830
BIMA	826, 827, 828, 829, 830
ZUGNO, <i>Relatore</i>	826, 828, 829, 830
ANGELINO PAOLO	827, 828, 830
TREBBI	829
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
VEDOVATO: Elevamento a lire 12 milioni del contributo dello Stato a favore della Accademia economico-agraria dei georgofili ed istituzione del Centro nazionale di studi per la storia dell'agricoltura. (1424)	831
PRESIDENTE	831
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
SCIOLIS ed altri: Estensione degli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati statali, già appartenenti all'amministrazione austro-ungarica, che hanno contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio. (1055)	831
PRESIDENTE	831
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	831
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	831
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
GRIFONE ed altri: Modifiche alle norme che disciplinano la coltivazione indigena dei tabacchi. (454);	
VETRONE ed altri: Modifica dell'articolo 4 del regio, decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, e successive modificazioni, del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco e della disciplina dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. (583).	832
PRESIDENTE	832
ZUGNO, <i>Relatore</i>	832

	PAG.
Sull'ordine dei lavori:	
DAMI	832
PRESIDENTE	833
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
DE MARZI FERDINANDO ed altri: Estensione dei benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle imprese artigiane ed alle piccole industrie che abbiano riattivato ampliato e ammodernato gli impianti. (162);	
DE MICHELI VITTURI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950 n. 647, per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (1135);	
BALLARDINI ed altri: Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (2135);	
PERDONÀ ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1957, n. 635. (2450);	
DAMI: Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (2174)	833
PRESIDENTE	833, 834, 835, 836, 837
DAMI	834, 835
CASTELLUCCI	836
DE MICHELI VITTURI	836
DE MARZI	837
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	837
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	838

La seduta comincia alle 9,40.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Terragni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Il deputato Sciolis interviene, senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta n. 1055 oggi all'ordine del giorno.

Intervengono, inoltre, senza voto deliberativo, i deputati Dami, De Marzi e De Micheli Vitturi per la discussione delle loro rispettive proposte nn. 2171, 162 e 1135 oggi all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bussi: Modifica dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bussi: « Modifica dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione ».

Il Relatore onorevole Tantalo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TANTALO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, illustrerò molto brevemente la presente proposta di legge che venne sottoposta al nostro esame in sede referente, la scorsa settimana, e per la quale chiedemmo l'assegnazione alla nostra Commissione in sede legislativa.

La detta proposta è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento in sede di competente Commissione e in senso favorevole si sono espressi nei suoi riguardi anche le Commissioni V (Bilancio) e XI (Agricoltura) della Camera competenti per il parere.

In sostanza, l'articolo unico del provvedimento tende ad equiparare ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 maggio 1949, n. 206, le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto assistenza malattie, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e dalla Cassa nazionale impiegati agricoli e forestali, a quelle rilasciate da pubbliche Amministrazioni.

Dette dichiarazioni rimanevano fuori da questa regolamentazione con evidente sperequazione tra i lavoratori agricoli e i lavoratori del settore industriale o degli altri settori.

La presente proposta, affermando tale equiparazione, stabilisce un criterio di giustizia sul quale, ritengo, dovremmo veramente concordare tutti.

In base alle considerazioni sopra esposte, propongo, quindi, che la proposta di legge sia favorevolmente accolta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Ora che la pensione ai coltivatori diretti passa, come servizio, all'I.N.P.S., il provvedimento viene a rappresentare una sanatoria per il passato.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Poiché il testo approvato dal Senato potrebbe lasciare fuori dall'ambito del provvedimento alcuni enti che non sono compresi nella classificazione di cui all'articolo unico della proposta, vorrei proporre una formula più lata.

Detta formula verrebbe a comprendere diverse Casse mutue per lavoratori autonomi, l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani ed altri enti ancora.

L'emendamento che proporrei è che, dopo il primo comma, che rimane invariato, il secondo comma sia sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni di debito rilasciate da Istituti e enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni ».

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento proposto dall'onorevole rappresentante del Governo venga incontro a più ampie necessità.

ANGELINO PAOLO. È più estensivo.

PRESIDENTE. Ritengo che, dato il suo carattere, detto emendamento possa venire approvato.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene così modificato:

« Le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto assistenza malattia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni infortuni, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e dalla Cassa nazionale impiegati agri-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

coli e forestali, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni ».

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo del secondo comma dell'articolo unico:

« Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico che, nel suo complesso, è così formulato:

« L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene così modificato:

« Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (2151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: « Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza ».

In assenza del Relatore, onorevole Giglia, svolgerò io stesso la relazione.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'anno passato ci occupammo di disciplinare in modo nuovo l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza ed in quella sede fissammo nuovi periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento degli uffi-

ciali stessi. Si dovettero, perciò, stabilire norme transitorie la cui validità viene a spirare al 31 dicembre 1961; esse hanno, cioè, validità per i primi due anni di applicazione della predetta legge n. 1089 del 1959.

Senonché, come risulta anche dalla stessa relazione dell'onorevole Iozzelli, in sede di pratica attuazione delle nuove disposizioni, si venne a constatare che alcune situazioni non erano contemplate tra quelle disciplinate dalle norme transitorie da noi approvate. Vi sono infatti ufficiali che, ai sensi della legge n. 1089, del 15 dicembre 1959, non si trovano nelle condizioni di essere valutati per l'avanzamento non avendo la possibilità materiale di acquisire né i periodi minimi di comando prescritti dalle nuove disposizioni, né quelli sanciti dalle norme precedenti che continuano ad avere efficacia — per effetto delle norme transitorie — fino al 31 dicembre 1961.

Gli aumenti di organico che si sono venuti a determinare e le aumentate aliquote degli ufficiali da valutare per l'avanzamento hanno fatto emergere in pratica delle situazioni per cui degli ufficiali, se non fosse approvato il provvedimento sottoposto al nostro esame, dovrebbero rimanere ancora molti anni in attesa non avendo essi acquisito il periodo minimo di comando. In effetti questi ufficiali non avevano, in base alle vecchie norme, urgente necessità di acquisirlo, né possono acquisirlo ora perché in situazione di ruolo tale da non poter essere compresi tra i valutandi.

Ne consegue che questo gruppo di ufficiali non potrebbe godere dei benefici accordati ai colleghi con la legge n. 1089 del 1959.

Il provvedimento in esame, quindi, propone, in via puramente transitoria che il periodo minimo di comando per il tenente colonnello, per il capitano e per il tenente, venga ridotto da due a un anno e sia compiuto nei comandi o incarichi previsti dalle disposizioni che disciplinavano l'avanzamento di tali ufficiali prima dell'entrata in vigore della detta legge n. 1089.

Questi ufficiali sono in tanto esclusi dall'avanzamento in quanto non hanno finora coperto incarichi che dovevano coprire. Per esempio, un comandante di compagnia deve — ad un certo momento — recarsi a comandare effettivamente una compagnia al confine piuttosto che in certe altre zone. Tuttavia, finché tutto procedeva secondo le vecchie norme, non vi era necessità di affrettarsi a guadagnare questo titolo; ora, però, il predetto comandante di compagnia resterebbe escluso dall'avanzamento e quindi, per rimetterlo in con-

dizioni di poter acquisire il titolo basilare per l'avanzamento, occorre predisporre un apposito provvedimento legislativo.

Ritengo che, in linea di massima, anche l'onorevole rappresentante del Governo sia d'accordo sulla opportunità dell'approvazione della presente proposta di legge, perché il fatto che viene in essa denunciato è stato riscontrato come reale e quindi opportunamente valutato anche dal Comando generale della guardia di finanza e dal Ministero.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Fino al 31 dicembre 1961, in sostituzione dei periodi minimi di comando di cui alla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è richiesto per l'avanzamento dei tenenti, capitani e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, un anno di comando o di incarico previsti dalle disposizioni che regolavano l'avanzamento stesso prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 1089.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 24 dicembre 1959 ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per raggiungere gli obiettivi che la proposta di legge del deputato Iozzelli si propone, ritengo occorra portare un emendamento formale. Esso consiste nel costituire in articolo 1 il primo comma dell'articolo unico; nell'inserire un articolo 2 con il quale si disciplina una situazione che interessa un certo numero di ufficiali e nel costituire in articolo 3 il secondo comma dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 che viene, pertanto, così formulato:

« Fino al 31 dicembre 1961, in sostituzione dei periodi minimi di comando di cui alla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è richiesto per l'avanzamento dei tenenti, capitani, e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, un anno di comando o di incarico previsti dalle disposizioni che regolavano l'avanzamento stesso prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 1089 ».

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 2 proposto dall'onorevole rappresentante del Governo:

« Agli ufficiali esclusi, per non aver compiuto il prescritto periodo di comando, dal

novero dei parigrado da comprendere nelle aliquote stabilite per la formazione dei quadri normali di avanzamento successivi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, ma che alla data di determinazione delle aliquote medesime avevano compiuto almeno un anno al comando o negli incarichi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».

In altre parole, chi abbia già compiuto il periodo di comando, ne beneficia automaticamente e chi dovrebbe fare due anni di comando, è autorizzato a farne uno solo.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È nello stesso spirito della proposta di legge dell'onorevole Iozzelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 costituito dall'ultimo comma dell'originario articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 24 dicembre 1959 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il titolo della legge deve quindi essere così formulato: « Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bima: Elevazione a lire 3 miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 (2163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bima: « Elevazione a lire tre miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 ».

Il Relatore onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è a tutti loro noto, con la legge 8 febbraio 1957, n. 59, le Intendenze di finanza dei capoluoghi regionali, hanno avuto facoltà di espletare i servizi relativi ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione della imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati. Infatti nel bilancio del Ministero delle finanze per il corrente esercizio finanziario sono previsti, all'articolo 171, stanziamenti per lire 34 miliardi per rimborso della imposta generale sull'entrata e all'articolo 272 stanziamenti per lire 18 miliardi per rimborso di diritti alla esportazione, diritti indebitamente riscossi ed altri rimborsi.

La citata legge, però contemplava, all'articolo 2 che le aperture di credito per il pagamento dei rimborsi fossero disposte in favore degli intendenti di finanza competenti per i pagamenti stessi, cioè regionali e che il limite per l'ammissione dei relativi ordini di accreditamento — fissato con la legge 20 novembre 1951, n. 1512, in lire 500 milioni — fosse, in considerazione dei notevoli incrementi raggiunti dalle nostre esportazioni, elevato a lire 1 miliardo.

Anche tale somma, però, risulta oggi essere di gran lunga inadeguata alle concrete necessità ed infatti, specie per alcune regioni come la Lombardia, il Piemonte, la Liguria e la Toscana, queste due ultime in minor misura, si riscontrano forti arretrati. A Milano, per esempio, gli arretrati sono stimati in circa 15 miliardi di lire, a Torino in 7 miliardi e mezzo di lire, a Genova in 4 miliardi di lire in danno soprattutto di piccole e medie aziende.

È pure vero che sono stati introdotti accorgimenti tendenti ad accelerare — eventualmente — gli accreditamenti ma, nonostante ciò, il periodo intercorrente tra un accreditamento e l'altro, viene ad essere di circa tre mesi e poiché l'Amministrazione finanziaria provvede a integrare, solo dopo espletati i dovuti controlli, le disponibilità finanziarie degli uffici periferici, attraverso nuovi accreditamenti, ne consegue che le Intendenze si trovano troppo di frequente nella pratica impossibilità, per mancanza di fondi, di dar corso ai rimborsi.

Di qui il grave disagio ed il danno per gli operatori e in special modo per le minori aziende per le quali tale disagio si traduce in pratica in un aggravio di costi e in una riduzione della capacità competitiva.

Per ovviare a tale pregiudizievole situazione, l'onorevole Bima ha avanzato la presente proposta di legge che non comporta alcun onere finanziario da parte del bilancio dello Stato.

Il provvedimento, all'articolo 1, eleva a lire 3 miliardi il limite previsto dalla legge in vigore ed all'articolo due stabilisce che la presente legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Affidandomi a quanto sopra esposto, propongo, onorevoli colleghi, il provvedimento alla loro approvazione in considerazione del fatto che la scorsa volta abbiamo unanimemente convenuto, data l'urgenza, di chiedere il trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa. Occorre tener conto che il provvedimento stesso non comporta questioni di politica economica di portata generale ma costituisce un necessario strumento tecnico per adeguare alle effettive correnti esigenze stanziamenti in bilancio per le corrispondenti spese obbligatorie.

Chiudo la mia relazione raccomandando nuovamente il provvedimento alla loro approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALBERTINI. Non abbiamo nulla da obiettare.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si dichiara favorevole alla approvazione del presente provvedimento, si propone, però, di sottoporre alla approvazione della Commissione una formulazione lievemente diversa dell'articolo 1.

BIMA. Ritengo che sarebbe il caso di aumentare ulteriormente la cifra dato che mi risulta che l'arretrato da pagare ascenda a circa lire 35 miliardi. Essendo, poi, le nostre esportazioni in continuo aumento, ne deriva che questo arretrato determina quelle conseguenze negative che sono state prospettate dall'onorevole Relatore.

Poiché, quindi, ciò non comporta alcun onere in quanto nel bilancio delle Finanze al capitolo 171 e al capitolo 272 sono allegate le cifre rispettivamente di 34 miliardi e di 18 miliardi, e poiché le Intendenze di finanza non hanno diritto ad avere ulteriori stanziamenti se prima essi non siano stati sistemati anche dal punto di vista globale per quanto riguarda la approvazione degli stanziamenti stessi, ritengo sia il caso di esaminare la possibilità di elevare ancora da 3 a 4 o a 5 miliardi di lire il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui trattasi.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare all'onorevole Bima che l'ammontare dei rimborsi ed i limiti di accreditamento sono, evidentemente, due cose distinte e diverse. L'arretrato viene a determinarsi anche per il fatto che gli stanziamenti di bilancio, soprattutto negli anni scorsi, non erano mai adeguati agli effettivi oneri da sostenere, come del resto sono stati rilevati in sede di consuntivo.

La prima causa dell'arretrato è quindi da ricercarsi nel fatto che il Tesoro non aveva mai stanziato una somma adeguata, tale da poter far fronte ai nuovi oneri; queste somme, così, non si sarebbero mai potute restituire anche se, per ipotesi, vi fosse stata la facoltà di rimettere alle Intendenze di finanza somme maggiori di quelle che la legge consentiva.

È questa una osservazione che viene indirizzata al Governo perché, nella formazione degli stati di previsione, sia valutato l'onere dello Stato relativamente a queste operazioni, in modo assai più vicino a quella che può essere la presumibile realtà e venga disposta la iscrizione in tempo utile.

Per quanto riguarda l'elevazione degli accreditamenti e poiché si tratta, fra l'altro, di somme non elevate, non è che il Ministero sia obbligato ad emettere ordinativi di 3, 4, 5 miliardi, ma può d'ora in poi farlo. È quindi chiaro che in questo ordine di idee, può essere accolto il suggerimento dell'onorevole Bima ed elevare ancora il limite da lui proposto. È anche evidente che, se l'operazione ammonta soltanto a 2 miliardi, verranno accreditati 2 miliardi; ma dove queste cifre raggiungano i 15, 18 miliardi, ad esempio, il Ministro delle finanze potrà rimettere alle Intendenze di finanza, somme che possono, volta per volta, arrivare fino a 4 o 5 miliardi.

Ritengo quindi che la modifica nel senso proposto dall'onorevole Bima, possa essere accettata in quanto si rimane nell'ambito di ciò che si intendeva fare.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sarei d'accordo nell'elevare a 4 miliardi di lire il limite di cui trattasi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

È elevato a tre miliardi il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, per l'emissione a favore degli intendenti di finanza, competenti a norma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1957, n. 59,

per i pagamenti delle spese riguardanti restituzioni di diritti alle merci che si esportano.

L'onorevole rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« È elevato a quattro miliardi il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ».

L'onorevole rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo le parole: sua pubblicazione, aggiungere le parole: nella Gazzetta Ufficiale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che risulta, quindi, così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ».

(È approvato).

Occorre altresì mutare il titolo della proposta che verrebbe così formulato:

« Elevazione a lire 4 miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braccisi: Aumento da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 del contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braccisi: « Aumento da

lire 20.000.000 a lire 50.000.000 del contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi ».

Il provvedimento è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

In assenza del Relatore, Togni Giuseppe, svolgerò io stesso una breve relazione.

La proposta di legge sottoposta al nostro esame non ha bisogno di illustrazione in quanto essa si commenta da sé.

L'Unione nazionale ciechi di cui la nostra Commissione, di tanto in tanto si occupa, è stata e viene ad essere aiutata dallo Stato con due forme di intervento, quella ordinaria, qui contemplata, che riflette il contributo ordinario e, oltre il contributo ordinario, l'altra forma di intervento: un contributo straordinario di cui l'associazione si avvale per la erogazione delle pensioni.

Il provvedimento in esame si occupa del solo contributo ordinario previsto dalle leggi precedenti, in lire 20 milioni e che si propone di elevare a lire 50 milioni a decorrere dal 1° luglio 1960.

Se ben ricordo, questa cifra si trova elencata nell'allegato al bilancio di cui alla nota preliminare per cui essa ha già, di per sé, la necessaria copertura.

E per questo che il provvedimento, così come esso viene portato al nostro esame, può essere considerato perfetto sia dal punto di vista formale quanto dal punto di vista della copertura.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Esiste nel « fondo globale » uno stanziamento per questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Alla pagina 47 della nota preliminare al bilancio per il corrente esercizio finanziario vi è la voce « Aumento del contributo ordinario per l'Unione italiana ciechi ». La proposta è stata presentata l'8 maggio 1959 ed al momento in cui la proposta è stata presentata, la detta voce era già stata iscritta.

RAFFAELLI. È evidente.

PRESIDENTE. Come è noto, queste note vengono approntate nel mese di ottobre o di novembre e poiché la proposta di legge è stata presentata l'8 maggio 1959, evidentemente essa è stata presentata perché si conosceva già l'esistenza dell'iscrizione nella nota.

RAFFAELLI. E tutto regolare.

PRESIDENTE. Resta chiaro che approvando noi questa proposta, l'aumento del contributo ordinario, iscritto a pagina 47 della nota preliminare, è assorbito nella spesa del progetto che si va ad approvare.

RAFFAELLI. In altri termini, la copertura di questa proposta di legge è prevista nella nota preliminare al bilancio e quindi non si potrebbe essere più ortodossi di così. La eterodossia però, c'è e consiste nel fatto che, generalmente, le note preliminari riguardano disegni di legge, quindi provvedimenti proposti dal Governo e qui si è avuta la diligenza del senatore Braccesi che si è sostituito al Governo.

PRESIDENTE. Si è limitato a presentare una proposta di legge, da discutere, ovviamente, in sostituzione del disegno ministeriale.

ANGELINO PAOLO. Non è così. Vi è stata, qui, una lunga discussione da me sostenuta con il Sottosegretario onorevole Tesoro nella quale si è parlato del « fondo globale » che non doveva più essere riserva di caccia del Governo e doveva servire anche per coprire gli oneri che comportano le proposte di legge, quindi i provvedimenti di iniziativa parlamentare. È stato pacifico che così doveva essere.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ricordo la questione che fu allora sollevata.

ANGELINO PAOLO. Tengo a ribadire questo punto perché, altrimenti, tutte le volte che un deputato presenta una proposta di legge si dovrebbe arrivare alla imposta di scopo che è esclusa dal nostro ordinamento ed è quindi logico che si provveda col fondo globale.

PRESIDENTE. La procedura è che, al momento in cui si redige l'elenco di cui alla nota, le proposte di legge debbono essere già state presentate al Parlamento. È evidente l'esercizio della discrezionalità del Governo che formula questo elenco e che poi il Parlamento può approvare o non approvare; discrezionalità che si esercita anche scegliendo tra disegni di legge e proposte di legge.

ALBERTINI. L'elenco deve essere indicativo.

ANGELINO PAOLO. Altrimenti siamo sempre nella riserva di caccia.

PRESIDENTE. Il fondo globale ha un suo ammontare, per esempio, di 400 miliardi e si possono con esso finanziare 400 miliardi di spese relative a provvedimenti legislativi in corso che sono o disegni o proposte di legge. Il totale delle richieste, rappresentato dalla somma globale delle varie proposte e disegni di legge, se sarà superiore ai 400 miliardi, verrà ridotto a 400 miliardi scegliendo tra quelle proposte e disegni di legge, quelli che, a giudizio del Governo, possono essere finan-

ziati con quella provvista e questa scelta si esprime in un documento che è meramente indicativo perché esso non costituisce legge; è solamente una enunciazione programmatica ed una previsione di attività che viene sottoposta al Parlamento, il quale disporrà in conformità od anche in difformità alle previsioni. Rimane, quindi, sempre al Parlamento la potestà di disporre. Naturalmente, qualcuno deve prendere l'iniziativa, e, dato che il Governo presenta il documento, prende anche l'iniziativa.

Questo dico per chiarire a noi stessi quale sia la procedura della compilazione e della presentazione del documento di cui ho parlato e sul quale il Parlamento andrà a decidere con le sue maggioranze.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1960 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626, è elevato da lire 20 milioni a lire 50 milioni.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 30 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Trattamento tributario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (2376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni. Sul provvedimento vi è il parere favorevole della V Commissione (Bilancio).

Il Relatore, onorevole Castellucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Con legge 19 dicembre 1952, n. 2390, venne riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico all'E.N.P.I. (Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni). Ma, né questa legge, né lo statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, (che stabiliscono scopi e funzioni ad esso affidati e indicano in quale modo e con quali mezzi l'ente vi fa fronte) accennano ad alcuna disciplina di carattere tributario e fiscale relativamente a questi compiti istituzionali propri dell'E.N.P.I., che peraltro sono compiti di fondamentale carattere pubblico e quindi riservati alla competenza dello Stato, disciplina che, invece, è prevista per l'I.N.A.I.L. (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Poiché la prevenzione degli infortuni precede, logicamente, l'azione propria dell'I.N.A.I.L., e poiché i due istituti agiscono parallelamente, nel senso di prevenire l'uno gli infortuni e l'altro di indennizzare chi è caduto nel rischio dell'infortunio, mal si comprende questa esistente disparità.

Ora, la citata legge del 1952 prevede, all'articolo 3, che l'I.N.A.I.L., che si vale dei contributi assicurativi, assegni dal proprio bilancio all'E.N.P.I. un contributo annuo in ragione del 2,50 per cento del gettito dei contributi per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura, risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'istituto stesso. E ciò appunto perché l'attività dell'E.N.P.I. ha per scopo precipuo la diminuzione della realizzazione dell'evento oggetto del rapporto assicurativo. Pertanto, data questa affinità di funzioni esistente tra l'E.N.P.I. e l'I.N.A.I.L., e poiché il primo di questi due istituti, anche con la legge di coordinazione citata, 19 dicembre 1952, n. 2390, non ha avuto assimilazione per quanto riguarda il trattamento fiscale e tributario di cui fruisce il secondo, come pure i due altri grandi istituti — Istituto nazionale della previdenza sociale e Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie — il Governo propone, con questo disegno di legge, che venga accordato, o per meglio dire esteso, all'E.N.P.I. lo stesso particolare trattamento tributario (sia per quanto riguarda atti e contratti e sia in materia di imposte dirette), che viene riservato all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L'articolo unico prevede, infatti, al primo comma che « gli atti e contratti posti in essere dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, godono dello stesso

trattamento tributario previsto per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ». Il secondo comma, poi, prevede che « lo stesso trattamento tributario è applicabile, agli effetti delle imposte dirette, limitatamente ai redditi propri dell'Ente ».

Il Relatore non ha che da raccomandare alla Commissione — attesi i motivi che hanno portato alla presentazione di questo disegno di legge — di volerlo senz'altro approvare secondo la sua formulazione attuale.

-PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Annuncio che noi approveremo senz'altro il provvedimento, per la semplice ragione che l'E.N.P.I. amministra una percentuale di quanto viene passato all'I.N.A.I.L. e quindi sarebbe un assurdo disporre altrimenti.

BIMA. Vorrei far presente che è giusto quanto afferma l'onorevole Angelino. È certo anche che, in questo modo, noi veniamo però a disciplinare, così particolarmente, una materia che sarebbe bene, invece, fosse disciplinata dal punto di vista generale. Noi creiamo anche un precedente, perché naturalmente gli enti che ancora non fruiscono di queste agevolazioni fiscali reclameranno poi eguale trattamento e non sappiamo se le loro funzioni e azioni veramente rispondono a finalità o meno di pubblico interesse. D'altra parte, non è da sottovalutare il fatto che, in questo modo, si viene a richiamare molto chiaramente le finalità degli enti interessati ed anche la caratteristica del loro statuto e dei loro bilanci. Per questo a me pare che un provvedimento generale preso dal Governo non soltanto per questo ente, ma per tutti gli istituti di diritto pubblico, affinché sia fissato su un piano generale fino a che punto si possa arrivare, sarebbe utile. Quindi, pur comprendendo la necessità di questo provvedimento, mi pare che sarebbe necessario questo riordinamento di carattere generale.

PRESIDENTE. E, la sua, soltanto l'espressione di un parere o una proposta?

BIMA. Farei una proposta!

PRESIDENTE. Sentiamo allora il parere del Governo.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. La proposta avanzata dall'onorevole Bima è indubbiamente fondata e come tale merita la più attenta considerazione. Diverse volte, ricordo, è affiorata nelle nostre discussioni questo argomento. Debbo precisare che il motivo che ispira il provvedimento in esame fra l'altro è questo: c'è l'Istituto nazio-

nale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gode di privilegi fiscali e c'è l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, che esercita cioè una azione avente un carattere, appunto, di prevenzione, di educazione, di studio delle norme più idonee al conseguimento di questa prevenzione, il quale non gode degli stessi benefici. Noi ogni anno dedichiamo una giornata proprio al problema anti-infortunistico, specialmente fra i giovani, nel campo rurale, e così via. L'E.N.P.I. quindi svolge un'opera veramente benemerita. Pertanto, per assicurare questa attività, si è ritenuto opportuno di estendere all'E.N.P.I. i benefici in materia fiscale e tributaria di cui, già fruisce l'I.N.A.I.L.

Rimane però valida, a mio avviso, la richiesta dell'onorevole Bima. Io pregherei quindi di dar corso al provvedimento in esame nello stesso tempo sollecitando un provvedimento più ampio, più organico, come richiesto dall'onorevole Bima.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Bima se si ritiene soddisfatto della risposta del Governo, ovvero insiste nella sua proposta.

BIMA. Sono soddisfatto!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del testo del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Gli atti ed i contratti posti in essere dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, godono dello stesso trattamento tributario previsto per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Lo stesso trattamento tributario è applicabile, agli effetti delle imposte dirette, limitatamente ai redditi propri dell'Ente.

Il disegno di legge che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri: Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Marchisio, Ristori, Simo-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

nucci, Boccassi: « Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina » (2269).

Sulla proposta di legge, già approvata dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 15 giugno 1960, vi è il parere favorevole della V Commissione (Bilancio).

In assenza del Relatore, onorevole Giglia, poiché sono stato pregato da più parti di sostituirmi a lui, se la Commissione è d'accordo riferirò molto rapidamente io stesso.

Mi sembra del tutto chiara la finalità del provvedimento e potrei forse esimermi dall'illustrarlo. Limiterò comunque il mio intervento a poche parole. Appare evidente dalla lettura del testo dell'articolo 1 della proposta di legge che « gli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui al decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli atti di trasferimento di proprietà e di permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici contemplate dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, stipulati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente ».

In sostanza, si tratta quindi di una sanatoria, per partite rimaste in sospeso per contestazioni varie.

L'articolo 2 poi recita: « A corredo delle domande previste nell'articolo 1 i contribuenti dovranno contemporaneamente produrre i certificati attestanti, rispettivamente, l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché la dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 ».

Il provvedimento, come si vede, è stato modificato dalla Commissione del Senato, perché originariamente, non era così preciso nei riferimenti e nei richiami. Penso che alle modifiche apportate al testo originario dall'altro ramo del Parlamento abbia collaborato lo stesso Ministro delle finanze Trabucchi, per cui il provvedimento, così riconfermato anche in questa sede dal rappresentante del Governo,

può essere tranquillamente approvato da questa nostra Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONASTERIO. Avremmo gradito che i termini previsti per la presentazione delle relative domande fossero indicati in un anno anziché in sei mesi, e saremmo stati portati a chiedere in questo senso una modifica con la proposta di un emendamento all'articolo 1 della proposta di legge. Senonché, l'approvazione di questo emendamento comporterebbe un rinvio della proposta al Senato e quindi un ulteriore ritardo nella emanazione di un provvedimento che è urgente. Pertanto ci dichiariamo d'accordo sul testo pervenuto dal Senato.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui al decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli atti di trasferimento di proprietà e di permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici contemplate dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, stipulati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda alla Intendenza di finanza competente.

(È approvato).

ART. 2.

A corredo delle domande previste nell'articolo 1 i contribuenti dovranno contemporaneamente produrre i certificati attestanti, rispettivamente, l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché la dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante l'esistenza, al

momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

(È approvato).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Salari: Misura delle partecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Salari: « Misura delle partecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario » già approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetto far presente che è allo studio presso gli organi competenti un provvedimento che comprende anche la materia di cui alla proposta di legge del senatore Salari. Ritengo opportuno, quindi, un rinvio della discussione per abbinare la proposta di legge al prossimo provvedimento governativo che ha un ambito ed una portata più generali.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione della proposta è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bima: Cessione a titolo gratuito al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi di Acaia, Eusebio Bava, Umberto I (1610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bima: « Cessione a titolo gratuito al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi di Acaia, Eusebio Bava, Umberto I ».

Prima di pregare il Relatore Zugno di riferire sulla proposta di legge, do la parola all'onorevole rappresentante del Governo il quale ha chiesto di fare qualche dichiarazione preliminare.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La proposta di legge in esame fu presentata il 9 ottobre 1959. Nel frattempo il Parlamento ha approvato un importante provvedimento di legge — la legge 17 luglio 1960, n. 757 — che modifica, appunto, le norme riguardanti le alienazioni dei beni della pubblica amministrazione. Vi è un comma di questa legge n. 757 cui accenno — che consta di un articolo unico — che offre la possibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di compiere un'operazione quale viene richiesta qui dal collega Bima. Ne do lettura:

« L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.

È altresì autorizzata a permutare con tali enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 50.000.000 ».

E mi dispenso dal leggere il resto.

Quindi io penso, a proposito della proposta Bima, che se rientriamo in questi limiti, la proposta stessa potrà rivelarsi superflua.

BIMA. Vorrei pregare il rappresentante del Governo di precisare se accede o meno alla approvazione della proposta di legge. Perché, per due di queste costruzioni, vi è stata già una discussione, mentre per l'altra non vi è stata alcuna presa di posizione. E tutta la procedura relativa alla classifica e designazione è molto complessa. Quindi ho acceduto a modificare il testo, nel senso della cessione a titolo oneroso anziché gratuito, c'è già il parere favorevole da parte del Ministero delle Finanze e quindi non dovrebbero esservi ulteriori difficoltà.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Però dal punto di vista formale, dopo l'approvazione del provvedimento di cui ho detto prima, non credo possa essere valida una proposta che prevede un caso già regolato da norme vigenti.

BIMA. Faccio però presente al rappresentante del Governo che l'amministrazione della Difesa è molto restia a cedere anche quando si tratta di immobili che sono ormai in uno stato di completo decadimento e abbandono.

ZUGNO, *Relatore*. Qui si tratta di immobili che non sono di completa ed esclusiva proprietà dello Stato, bensì risultano essere in comproprietà con l'ente locale interessato. Infatti, una delle caserme in oggetto è in comproprietà del comune per il 68 per cento e un'altra per il 18 per cento. Per una delle

due caserme, e più precisamente per la caserma « Umberto I », il comune di Fossano partecipò alla costruzione con un intervento finanziario di 150.000 lire, per l'altra caserma, la « Eusebio Bava », con una spesa di 70 mila lire, e questo attraverso delibere regolarmente registrate. Ora, la legge cui si riferisce l'onorevole Sottosegretario di Stato, dà la possibilità all'Amministrazione di vendere ciò che è di completa proprietà dello Stato, in base naturalmente alle valutazioni o stime fatte dagli organi tecnici competenti dell'Amministrazione statale stessa. Qui, invece, interviene un elemento discrezionale che detta legge non intese attribuire all'Amministrazione statale e quindi credo sia opportuno l'intervento del Parlamento in quanto anche l'azione degli organi tecnici deve subire qualche modifica. Lo so che è prassi normale quella di non apportare rivalutazioni alle stime degli organi tecnici, ma già qualche precedente esiste in relazione a particolari considerazioni. Tenuto quindi conto della situazione del comune di Fossano, ritengo che la decisione debba avvenire in questa sede e che occorra prendere in considerazione anche questa partecipazione da parte del comune stesso nella proprietà di quegli immobili che adesso verrebbero ceduti al comune stesso.

PRESIDENTE. Se mi è concesso vorrei fare una proposta conciliativa che dovrebbe valere a tranquillizzare tutti.

Prendiamo il testo del provvedimento laddove si dice: « Gli immobili militari rispettivamente denominati Principi di Acaia, Eusebio Bava ed Umberto I - siti nella città di Fossano - sono definitivamente dismessi dal Ministero della difesa. I predetti immobili vengono ceduti... che provvederà... ».

Quindi la legge è richiamata.

Passiamo all'articolo 2 laddove si dice:

« Il Ministero delle finanze, previo concerto con il Ministero della difesa, provvederà all'esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1 nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Io direi però « nel termine di un anno » !

BIMA. Si può anche abolire il riferimento. È meglio però citare il prezzo di vendita !

PRESIDENTE. No, se diciamo « in conformità della legge... ».

Ora, l'innovazione è dove si dice: la Difesa è obbligata a dismettere queste caserme. Per quanto riguarda, invece, la conseguente liquidazione la proposta si rifà alla legge vigente. E la legge si richiama opportunamente,

anche perché il prezzo di vendita non supera quei certi limiti oltre i quali il Ministero non è autorizzato a provvedere. Pertanto, andando incontro alle esigenze sottolineate poc'anzi dall'onorevole Sottosegretario, il richiamo è opportuno.

La novità della proposta consiste nell'obbligo fatto di dismettere gli immobili. Se la stima è già stata fatta dagli organi tecnici non rimane poi, in sede amministrativa, che far valere quella stima, la quale, essendo ormai nota, almeno in parte, deve valere come termine obiettivo per quanto riguarda la valutazione finale.

BIMA. Delle tre caserme una si trova ad essere addossata ad un castello che deve essere ripristinato entro il 1961 e per cui sono già stati disposti finanziamenti a valere sulla legge che prevede degli stanziamenti a favore del Comitato « Italia '61 ». Quindi, se si approva questa legge in esame è possibile anche il ripristino di questo castello in quanto è prevista la demolizione della caserma finitima. Se non la si approva, nemmeno il castello potrà essere ripristinato.

Io comunque potrei accedere a contemperare la mia proposta con la modifica suggerita dal Governo.

PRESIDENTE. L'innovazione, ripeto, è questa: si fa obbligo all'Amministrazione interessata di dismettere gli edifici. Dice la legge 17 luglio 1960, n. 757: « L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai comuni, alle province... i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000 ». Viene cioè dettato l'obbligo della dismissione !

BIMA. Occorre però che dopo il termine « dismessi » si aggiunga l'altro « declassificati », perché occorre anche che vi sia un atto per cui gli immobili in oggetto vengano definitivamente tolti al potere del Ministero della difesa !

ANGELINO PAOLO. Indipendentemente dal caso specifico della città di Fossano, voglio riferirmi al caso in generale. È stata illustrata la ragione per cui daremmo voto favorevole a questa proposta di legge, così come è stata presentata. Ebbene, rifacendomi appunto al caso in generale, rileverò che nelle piccole città ed in particolare in Piemonte, lo Stato costruiva le caserme a condizione che il comune concedesse gratuitamente il terreno ed, a volte, un contributo. Questo è accaduto nel mio comune. Venivano concessi terreni e contributi allo scopo di far costruire delle caserme. Ora, dal momento in cui que-

ste caserme non sono più tali, sarebbe logico da parte dello Stato far luogo ad una pura e semplice restituzione a titolo gratuito ai comuni. Nella mia città sono stati ceduti migliaia di metri quadrati per costruirvi caserme; e adesso, quando chiediamo la restituzione, vengono fatti dei prezzi quasi di speculazione. La questione l'abbiamo già discussa in altre occasioni: si tratta di favorire degli enti pubblici; se questi ultimi volessero farne una speculazione, potrei comprendere una simile presa di posizione, ma quando questi beni patrimoniali vengono poi usati a fini pubblici, non vedo la ragione per cui lo Stato debba imporre un onere ai comuni. Sto lottando per casi analoghi nella mia città, dove vi sono vecchie caserme abbandonate che sono fonti di infezione; dobbiamo lottare per averle in restituzione!

Non comprendo perché l'onorevole Bima abbia ceduto dal concetto a titolo gratuito per un vero e proprio contratto di compravendita. Come principio generale, lo Stato dovrebbe restituire quello che ha ricevuto!

PRESIDENTE. In genere i comuni regalavano i terreni per l'utilità di avere in luogo un battaglione od un reggimento.

ANGELINO PAOLO. Questa utilità adesso non c'è più.

PRESIDENTE. Si prevedeva, attraverso la costruzione di una caserma e la presenza di un certo numero di militari, che il comune potesse ritrarne certi benefici. Tanto è vero che quando si tratta di costruire delle nuove caserme, quale lotta o gara si instaura tra i comuni che sperano di averle! Saremmo realmente non obiettivi se negassimo questo fatto. Quindi, la discussione sul valore e sul guadagno ci porterebbe lontani, e complicherebbe le cose. Bisogna, dunque, attenersi alla obiettività dei fatti. Esiste un immobile che non serve più, e che invece serve al comune: sia favorito il comune, ma si paghi quello che è doveroso!

BIMA. Se è possibile, vorrei rispondere all'onorevole Angelino il quale non sa spiegarsi come mai abbia ceduto...

ANGELINO PAOLO. Si vede che il comune ha disponibili i denari...

BIMA. Dirò che il Ministero delle finanze non cede per ragioni di principio. Per forza di cose, dunque, se vogliamo avere questi tre immobili per demolirli e poi destinare a suolo pubblico le aree di risulta, dobbiamo accettare questo principio.

PRESIDENTE. Sarebbe assurdo pensare che chi tutela l'erario dello Stato possa accedere a richieste di vendita che non siano sul-

la base di un prezzo equo, il più equo possibile, tenendo anche presente le destinazioni cui gli immobili verranno adibiti.

ZUGNO, Relatore. Il Parlamento ha sempre la possibilità discrezionale, in tutti i casi in cui non ritiene di dover ricorrere all'autorità amministrativa, di sostituirsi ad essa e svolgere direttamente l'operazione di vendita.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Debbo richiamarmi a quanto ebbi occasione di dire durante la discussione per la legge speciale per Roma. In quella circostanza venne formulata la richiesta di vari beni patrimoniali con cessione gratuita; ebbene il Ministero dette parere negativo, anche a costo di far naufragare la legge per Roma, proprio per una questione di principio, altrimenti si verrebbe a depauperare il patrimonio dello Stato.

Trattandosi di vendite ad enti pubblici, per solito si opera una decurtazione del dieci per cento sul prezzo base, appunto in considerazione delle finalità delle richieste di cessione.

Avevo delle perplessità sull'aspetto formale del provvedimento, ma a me sembra che il Presidente abbia ben chiarito i termini della questione. Alla discrezionalità di provvedere alla dismissione, viene sostituito, nella nuova formulazione, l'obbligo; occorre, altresì fare riferimento alla legge n. 757; con queste modifiche dichiaro di essere favorevole alla proposta.

PRESIDENTE. Se indichiamo il prezzo, diventa inutile il richiamo alla legge.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. In questo momento dobbiamo ignorare la stima degli organi tecnici.

ZUGNO, Relatore. L'unica ragione che può portarci a non applicare la legge n. 757 di quest'anno, affidando all'autorità amministrativa la possibilità di vendere quegli immobili, è una ragione di indole particolare. La autorità amministrativa non può prendere in considerazione gli scopi e le finalità che si intendono raggiungere da parte dei comuni con la richiesta di cessione; il Parlamento ha invece questa possibilità, possibilità che si traduce in una disposizione di legge.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non è possibile fare una valutazione se non attraverso gli organi tecnici.*

BIMA. In passato abbiamo sempre definito il prezzo...

PRESIDENTE. ...Determinando la somma da corrispondere allo Stato. Però l'abbiamo determinata in quanto non c'era la legge che è stata richiamata qui! È chiaro che se indi-

chiamo la somma, è inutile richiamare la legge: ma se richiamiamo la legge allora non dobbiamo indicare il prezzo della compravendita.

Debbo ricordare che la Commissione ha sempre accettato, e mai discusso, le cifre indicate dalla Amministrazione finanziaria in seguito alla stima fatta dai competenti organi tecnici, salvo una volta in cui, per particolari ragioni, la Commissione apportò una modesta riduzione. Si è sempre accettato questo criterio, questo principio, in quanto la Commissione non è organo tecnico capace di indicare l'ammontare del prezzo di vendita ed accetta la valutazione fatta dagli organi tecnici.

A questo punto, poiché nessun altro chiede di parlare, possiamo chiudere la discussione generale e passare all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« Gli immobili militari rispettivamente denominati Principi di Acaia, Eusebio Bava ed Umberto I - siti nella città di Fossano - sono definitivamente dismessi dal Ministero della difesa.

I predetti immobili vengono ceduti, a titolo gratuito, al comune suddetto che provvederà alla loro demolizione per esigenze di risanamento urbanistico e per sistemazione della zona monumentale adiacente al Castello Principi di Acaia ».

Dal corso della discussione, secondo le proposte dell'onorevole Bima e i suggerimenti degli altri colleghi - se il rappresentante del Governo è d'accordo - potremmo dedurre, per l'articolo 1, questa formulazione:

« Gli immobili militari rispettivamente denominati Principi di Acaia, Eusebio Bava ed Umberto I - siti nella città di Fossano - sono definitivamente dismessi dal Ministero della difesa.

I predetti immobili vengono ceduti al comune suddetto, ai sensi della legge 19 luglio 1960, n. 757, che provvederà alla loro demolizione per esigenze di risanamento urbanistico e per sistemazione della zona monumentale adiacente al Castello Principi di Acaia ».

BIMA. Non possiamo accettare questo testo!

PRESIDENTE. Con la legge del luglio scorso, l'amministrazione ha facoltà di vendere sino a cento milioni. Invece con l'articolo 1 di questa legge, l'amministrazione è obbligata!

BIMA. Se non si determina il prezzo, che valore ha l'obbligo?

ZUGNO, *Relatore*. Bisogna mettere l'importo! Non contrasta con la legge n. 757 del 1960.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora non facciamo riferimento alla legge.

PRESIDENTE. La legge autorizza a vendere quegli immobili. Però il Ministero può anche non esercitare la facoltà di vendere. Nel caso in esame, il Ministero potrebbe anche dire di no. Perciò, se si vuole che un obbligo sia stabilito per la vendita, tale obbligo deriva semplicemente da un testo di legge. Questa è la impostazione formale da dare alla questione.

TREBBI. Il Governo dice che è disposto a vendere e non si oppone. Allora c'è la legge del luglio scorso e non v'è bisogno di fare un'altra proposta.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Un esame più meditato ci porta a queste conclusioni. La parte innovativa consiste nel fatto che alla discrezionalità della vendita da parte del Ministero della difesa si sostituisce l'ordine di vendere. Nella seconda parte, oltre che il richiamo alla legge n. 757 del 1960, occorre far riferimento all'obiettivo della cessione, che è il risanamento urbanistico e la sistemazione monumentale del comune; v'è quindi una legame tra l'obiettivo e la richiesta. Questa formulazione penso che possa essere approvata.

PRESIDENTE. Passiamo a votare il primo comma dell'articolo uno.

BIMA. Propongo due emendamenti al primo comma: che le parole: « nella città di Fossano », siano sostituite con le altre: « nel comune di Fossano », e che alla parola: « dismessi », siano aggiunte le altre: « e sclassificati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal deputato Bima.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Bima.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1, che risulta pertanto così formulato:

« Gli immobili militari rispettivamente denominati Principi di Acaia, Eusebio Bava ed Umberto I - siti nel comune di Fossano - sono definitivamente dismessi e sclassificati dal Ministero della difesa ».

(È approvato).

— III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

Il secondo comma dell'articolo 1 potrebbe essere così formulato:

« I predetti immobili vengono ceduti, ai sensi della legge 19 luglio 1960, n. 757, al comune suddetto che provvederà, a proprie spese, alla loro demolizione destinando le aree di risulta a suolo pubblico ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non « a suolo pubblico », bensì « ad uso pubblico ».

BIMA. Propongo il seguente emendamento sostitutivo:

« I predetti immobili vengono ceduti, ai sensi della legge 19 luglio 1960, n. 757, al comune suddetto con l'obbligo di provvedere, a proprie spese, alla loro demolizione e di destinare le aree di risulta ad uso pubblico ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Bima.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 1, pertanto, risulta così modificato:

« I predetti immobili vengono ceduti, ai sensi della legge 19 luglio 1960, n. 757, al comune suddetto, con l'obbligo di provvedere a proprie spese alla loro demolizione e di destinare le aree di risulta ad uso pubblico ».

L'articolo 2 deve essere, quindi, soppresso. Pongo, pertanto, in votazione il suo mantenimento.

(Non è approvato).

La proposta di legge risulta formulata in un articolo unico che pongo in votazione nel suo complesso:

« Gli immobili militari rispettivamente denominati Principi di Acaia, Eusebio Bava ed Umberto I — siti nel comune di Fossano — sono definitivamente dismessi e sclassificati dal Ministero della difesa.

I predetti immobili vengono ceduti, ai sensi della legge 19 luglio 1960, n. 757, al comune suddetto, con l'obbligo di provvedere, a proprie spese, alla loro demolizione e di destinare le aree di risulta ad uso pubblico ».

(È approvato).

ZUGNO, *Relatore*. L'onorevole Bima ha presentato un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro, in sede di approvazione della proposta di legge n. 1610, impegna il Governo a concedere una riduzione del dieci per cento sulla stima degli

immobili in oggetto, in considerazione del concorso dato a suo tempo dal comune di Fossano alla costruzione delle caserme ora richieste in cessione ».

Al riguardo bisogna essere chiari. Ove si debba stimare un bene che verrà ceduto, per qualsiasi destinazione, e che quindi può anche essere oggetto di speculazione, si fa una determinata stima. In questo caso, in quanto si tratta di aree destinate ad uso pubblico, la stima sarà diversa da quella meramente speculativa. Nell'atto stesso in cui viene fatta la stima si applica un criterio di favore, e ciò mi sembra sufficiente. Parimenti, a me sembra, che qualunque sia il caso, qualunque sia l'oggetto e la finalità dell'uso dei beni stimati non sia serio invocare una riduzione su di una stima che non si conosce.

ZUGNO, *Relatore*. Le stime debbono essere fatte obiettivamente indipendentemente dalla destinazione prevista. Tenendo presente il contributo dato dal comune in passato per la costruzione degli immobili la richiesta di cessione a condizioni di particolare favore al comune stesso sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di rivalutazione del patrimonio artistico piemontese risulta legittima e fondata.

ANGELINO PAOLO. Tutte le volte che lo Stato cede aree o stabili ai comuni o alle province dovrebbe fare delle condizioni di favore se non proprio giungere alla cessione totalmente gratuita. Non deve esistere differenza fra Governo centrale e governo locale, poiché ambedue mirano esclusivamente all'interesse del Paese. Inutile pertanto limitare la stima al 10 per cento. Giusta, peraltro, l'osservazione fatta che l'obbligo della vendita non impone il prezzo. Il comune non può dire: sono obbligato a vendere, ti impongo queste condizioni e devi accettarle. Gli scopi del comune e della provincia non differiscono quando si tratta di contrattare la cessione di stabili che dovranno servire per scopi legittimi, per scopi pubblici!

BIMA. Dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica del titolo della proposta di legge Bima che risulta pertanto essere ora il seguente: « Cessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi di Acaia, Eusebio Bava, Umberto I ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Vedovato: Elevamento a lire 12 milioni del contributo dello Stato a favore dell'Accademia economico-agraria dei georgofili ed istituzione del Centro nazionale di studi per la storia dell'agricoltura (1524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Vedovato: « Elevamento a lire 12 milioni del contributo dello Stato a favore della Accademia economico-agraria dei Georgofili ed istituzione del Centro nazionale di studi per la storia dell'agricoltura ».

Poiché la Commissione è in attesa del richiesto parere della Commissione Bilancio, se non vi sono osservazioni rimane stabilito che la proposta di legge Vedovato verrà discussa nel corso di una delle prossime sedute.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sciolis ed altri: Estensione degli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati statali, già appartenenti alla Amministrazione austro-ungarica, che hanno contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio (1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sciolis, Bologna, Martina Michele e Piccoli: « Estensione degli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati statali, già appartenenti alla Amministrazione austro-ungarica, che hanno contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio ». Poiché è assente il Relatore Marotta Michele se non vi sono obiezioni può riferire lo stesso proponente onorevole Sciolis.

(Così rimane stabilito).

SCIOLIS, *Relatore*. Le nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato a favore delle vedove ed orfani dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato italiano, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, hanno riscosso ampio consenso. Allo scopo di adottare un provvedimento riparatore anche a favore di quelle vedove ed orfani i cui capi famiglia, ex dipendenti dalla cessata amministrazione austro-ungarica, hanno contratto matrimonio dopo il loro pensionamento, si rende necessaria l'esplicita estensione degli articoli 11 e 12 della citata legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Raccomando, quindi, vivamente alla Commissione di approvare la proposta di legge in un nuovo testo concordato con il dicastero competente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole al nuovo testo formulato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'originario testo della proposta di legge.

ARTICOLO UNICO.

« Sono estesi a favore delle vedove ed orfani dei dipendenti dello Stato, già appartenenti alla cessata Amministrazione statale austro-ungarica, che hanno contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio, i benefici contemplati negli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ».

L'articolo unico del provvedimento è stato sostituito — su proposta del deputato Sciolis — dai tre seguenti dei quali do lettura e che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò in votazione successivamente:

ART. 1.

Le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume ed assunte in carico dallo Stato italiano, sono reversibili a favore delle vedove e degli orfani applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 18, 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960. Le vedove e gli orfani che anteriormente alla predetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, a domanda, alla reversibilità della pensione. Tale diritto decorre dal 1° luglio 1960 se la domanda è presentata all'Amministrazione statale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di 100 milioni derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il titolo della proposta di legge deve essere così modificato: « Estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti alla Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume ».

Pongo in votazione la nuova formulazione del titolo.

(È approvata).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Grifone ed altri: Modifiche alle norme che disciplinano la coltivazione indigena dei tabacchi (454) e dei deputati Vetrone ed altri: Modifica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298 e successive modificazioni, del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco e della disciplina dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Grifone ed altri: « Modifiche alle norme che disciplinano la coltivazione indigena dei tabacchi » (454); Vetrone ed altri: « Modifica dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, e successive modificazioni, del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco e della disciplina dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (583).

ZUGNO, *Relatore*. Sarebbe opportuno rinviare la discussione di tali proposte in considerazione della necessità di un coordinamento dei due provvedimenti nonché degli emendamenti prospettati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni la discussione delle due proposte è rinviata ad un'altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

DAMI. Signor Presidente, poiché la mia proposta di legge n. 2171 ha un carattere diverso da quello che hanno le quattro che pre-

cedono la mia nell'ordine del giorno, la pregherei di volerle dare la precedenza nella discussione. La mia proposta di legge, infatti, non ha altro scopo che giungere alla interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1957, n. 635.

Con lettera 30 marzo 1960 il Comitato dei ministri invitava il Ministero delle finanze ad applicare le provvidenze della legge n. 635 anche ai territori montani situati nei comuni con popolazioni superiori ai 10 mila abitanti, ciò in osservanza appunto del terzo comma dell'articolo 8. Il Ministero delle finanze (divisione III) dà invece all'articolo 8 una interpretazione restrittiva stabilendo che solo i territori montani riconosciuti tali dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, i quali si trovano in comuni inferiori a 10 mila abitanti, hanno diritto a tali agevolazioni. C'è evidentemente un contrasto di interpretazione che amerei venisse risolto. Se il Governo è convinto che l'interpretazione giusta è quella data dal Comitato dei ministri per le zone depresse, mi dichiaro dispostissimo a ritirare la mia proposta di legge che, come ho detto, non ha altro scopo che quello di chiarire una pura questione di interpretazione.

Mi permetto soltanto di aggiungere che l'interpretazione data al cennato articolo dal Ministero delle finanze crea illogiche sperequazioni; infatti, anche volendo ammettere che condizione necessaria per usufruire delle provvidenze previste sia che il comune risulti di popolazione superiore a 10 mila abitanti, molti comuni i quali nel censimento del 1951 risultarono essere superiori a 10 mila abitanti e che quindi rientravano nei casi previsti dalla legge n. 991, oggi a seguito della nota spopolazione progressiva, si trovano ad avere un numero di abitanti inferiore a quello previsto dalla legge. Le sperequazioni, comunque, si verificano anche per il fatto che alcune zone montane, tra le più depresse del nostro paese, non solo non possono fruire dei suddetti benefici, ma vedono aumentare il loro grado di miseria per il fatto che in zone contigue (aventi però una popolazione superiore a 10 mila abitanti) vengono concesse quelle facilitazioni che determinano l'afflusso verso di esse anche di quegli scarsi capitali che diversamente sarebbero impiegati sul posto. Faccio inoltre rilevare che con tale tipo di interpretazione non tutti i territori classificati dalla legge n. 991 fruiscono delle disposizioni dell'articolo 8, ma soltanto quelli montani. Siffatta interpretazione restrittiva altera evidentemente lo spirito e la lettera della legge. Ritengo pertanto giusto prima di tutto appro-

vare una proposta di legge di analogo contenuto presentata dall'onorevole Bianchi Gerardo ed inoltre ottenere dal Governo che si pronunzi con chiarezza circa la interpretazione che intendo dare al terzo comma dell'articolo 8 che dice testualmente:

« Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

PRESIDENTE. Riconosco fondate le affermazioni dell'onorevole Dami, tanto è vero che nell'ordine del giorno della Commissione di quest'oggi, la proposta di legge Dami figura non abbinata alle altre quattro che trattano la modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Ritengo però opportuno che — per una migliore conoscenza della materia — incominciamo a discutere tutte le proposte salvo poi stabilire quale di esse possa essere approvata.

Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Estensione dei benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle imprese artigiane ed alle piccole industrie che abbiano riattivato, ampliato e ammodernato gli impianti (162); dei deputati De Michieli Vitturi ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (1135); dei deputati Ballardini ed altri: Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (2135); dei deputati Perdonà ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 (2450); e del deputato Dami: Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (2171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: « Estensione dei benefici di cui al-

l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle imprese artigiane ed alle piccole industrie che abbiano riattivato, ampliato e ammodernato gli impianti » (162); De Michieli Vitturi ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (1135); Ballardini ed altri: « Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (2135); Perdonà ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (2450); Dami: « Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (2171) per le quali io stesso sono Relatore.

Collegandomi a quanto ha detto l'onorevole Dami, vorrei riassumere la discussione svoltasi nella Commissione Speciale nominata appositamente per esaminare la legge n. 635.

In quella occasione fu necessario superare una notevole resistenza per poter introdurre le note agevolazioni in favore delle nuove imprese industriali ed artigiane operanti nelle località depresse. In sostanza con quella legge si intendeva introdurre nelle aree, non comprese nelle zone in cui operava la legge in favore del Mezzogiorno, una incentivazione industriale. Ciò fu possibile anche in considerazione della situazione generale allora esistente. Si rilevò che nelle zone alpine ed appenniniche interessate, la maggior parte dei centri abitati non superava il limite dei 10 mila abitanti. Così ad esempio nella mia provincia, quella di Sondrio, soltanto il capoluogo riesce a superare tale limite; quasi la stessa cosa può dirsi per Belluno, Bolzano, dove al capoluogo si aggiungono solo Merano e Vipiteno e Trento con Rovereto.

Tuttavia il criterio del limite dei 10 mila abitanti fu accolto per la necessità di evitare un addensamento di attività nei centri più importanti, favorendo, invece, il decentramento. È chiaro, in questo caso come sempre, che ogni limite lascia delle zone d'ombra, che maggiormente risentono le conseguenze della esclusione. Si intese allora circoscrivere, con l'imposizione del limite, il campo, di applicazione della legge e di evitare soprattutto che attraverso leggi successive si potesse procedere a modificazioni in forza di analogie.

Ora siamo giunti ad una situazione per la quale, in sede amministrativa, l'equilibrio che in certo qual modo quella Commissione aveva tentato di stabilire, è stato rotto. Che cosa, infatti, è avvenuto? È avvenuto che il Comitato dei ministri nel procedere alla classificazione...

DAMI. Mi permetta, signor Presidente, di interromperla. Voglio precisare che la mia precedente osservazione non si riferiva alla totalità dei comuni. Posso citare per lo meno tre comuni, che superano largamente i 10 mila abitanti, dove tuttavia esistono zone montane estremamente povere. E gli esempi potrebbero continuare.

PRESIDENTE. Onorevole Dami, anche io conosco questi casi.

I territori classificati montani sono considerati zone economicamente depresse e la loro classificazione viene eseguita effettivamente in base a criteri oggettivi. In altri termini, si sa che in un comune esistono varie fasce territoriali considerate economicamente depresse in base al valore dei redditi: con la classificazione, non si fa altro che stabilire i limiti entro cui la depressione è riconoscibile. Anche io posso citare 7 casi della mia provincia che non rientrano nella classificazione di zone economicamente depresse in considerazione proprio del fatto che il comma terzo di quella legge non lo prevede. Bisogna però considerare che spesso le zone escluse e non classificate come territori montani, ai sensi della legge del 1957, sono comprese tuttavia nelle zone di bonifica. Ciò spiega la ragione dell'esistenza del primo articolo della proposta di legge dell'onorevole Perdonà, nel quale articolo è detto tra l'altro che « alle zone classificate di bonifica montana si estendono le provvidenze previste per i territori classificati montani ». In altre parole, qualora i comuni cui si riferisce l'onorevole Dami fossero classificati zone di bonifica, automaticamente si avrebbe l'estensione ad essi dei benefici, ai sensi dell'articolo 1 della proposta Perdonà.

Riprendendo il discorso precedente, interrotto per rispondere all'osservazione dell'onorevole Dami, devo dire che il Comitato dei ministri può estendere i benefici ai comuni con popolazione superiore. Si legga l'articolo 8. In base a calcoli da me personalmente eseguiti, risulta che il 65 per cento dei comuni nell'area centro-nord sono riconosciuti economicamente depressi, in base a criteri talora discutibili. Per esempio, tali risultano una serie di comuni del milanese e delle zone di Varese, Como ecc. Alle mie obiezioni circa l'elasticità di tale riconoscimento è stato rispo-

sto che esso in sostanza è stato effettuato in base ad un criterio di discriminazione fondato sulla esistenza di industrie in sito o meno.

È facile comprendere, onorevoli colleghi, che se si dovesse seguire un simile criterio, si arriverebbe ad affermare che nella mia Lombardia, per esempio nella zona di Milano, numerosi comuni sono da considerare zone depresse! In base a tale criterio il comune di San Donato milanese, che dista 15 minuti di autobus dal centro di Milano, sarebbe considerato zona depressa, qualora l'E.N.I. non l'avesse industrializzato. Ma, onorevoli colleghi, in questo modo si svuota del suo vero contenuto una legge che è nata proprio per stimolare nuove attività industriali e artigiane a decentrarsi e soprattutto si passa senza critica un principio veramente biasimevole, in base al quale comuni e zone distanti 30-40 chilometri da centri industriali come Milano, città nella quale ogni giorno confluisce una massa di migliaia e migliaia di operai, vengono considerati zone depresse.

Ora, io vi debbo onestamente dire che, quando il Parlamento, attraverso le competenti Commissioni, ha approvato quella legge, di cui stiamo ora discutendo, ha pensato in modo ben lontano dai criteri adottati dal Comitato; perché, questi ultimi, hanno sconvolto, quanto meno, il pensiero del Parlamento. La legge, nelle sue disposizioni generali, intendeva incentivare l'impianto di piccole attività in zone che avessero effettivamente il titolo per essere dichiarate depresse e il cui titolo era stato loro riconosciuto attraverso l'acquisizione di altri titoli contemplati da altre leggi. Ora siamo giunti ad un punto penoso. E pertanto noi dobbiamo adesso riconfermare esattamente quello che vogliamo. È anche difficile tornare indietro, lo capisco benissimo. Perché, quando si è dichiarato Trino Vercellese o Caronno Pertusella, zona depressa, difficilmente si torna indietro. Ma, è chiaro che nessuno andrà ad impiantare un'attività nuova nella zona veramente depressa del varesotto o del comasco o della mia Valtellina quando ha gli stessi benefici a venti, trenta chilometri da Milano! Quindi, ripeto, il risultato è deprimente.

Ora, siamo pratici! Difficilmente si torna indietro. Vale a dire, se è stato facile provvedere con un decreto a classificare una zona depressa quando potevasi dubitare della sua sostanziale depressione, allontanandosi dallo spirito con cui il Parlamento ha preso la decisione di varare la legge n. 631, non è facile tornare indietro e rimediare. Per cui, se vogliamo ancora salvare un principio di incen-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

tivazione particolare nei riguardi delle zone montane, che è volontà, come era allora volontà, del Parlamento di aiutare, aiutare le valli dell'Appennino e delle Alpi, oggi non resta che aumentare, per differenziare, l'incidenza di alcuni benefici. È l'unica strada. È in questo concetto, se la Commissione accetta, che noi possiamo poi pesare queste varie leggi e differenziarle convenientemente, vuoi che con esse si miri agli alberghi, vuoi agli artigiani, ecc. Ma dobbiamo valutare bene le cose. Perché la situazione che si è venuta a determinare attraverso l'esercizio non oculato della discrezionalità ministeriale ha annullato, secondo me, la volontà che il Parlamento aveva espresso e manifestato.

Però, premessa questa considerazione, che ciascuno di noi potrà valutare come meglio crede, dobbiamo essere prudenti. Vi saranno sempre esclusioni o volutamente decise o determinate dalle necessarie opposizioni di un limite. Se crediamo di sanare alcuni motivi di lagnanza, quanti altri comuni verranno a beneficiare in concorrenza di quelli più bisognosi?

La estensione non dovrebbe annullare poi nelle stesse zone di montagna i benefici che decidiamo di dare, se siamo accorti a non far sì che in pochi centri della stessa montagna si concentrino le attività nuove.

Se loro apprezzano questi concetti, allora noi potremmo fare qualche passo avanti nell'esame delle altre proposte per vedere quello che si può fare. Io capisco, onorevole Dami, la preoccupazione che lei ha d'una interpretazione autentica dell'articolo 8 e chiarifichiamo per quanto possibile. Ma, il punto è questo: se ci convenga di superare il limite di 10 mila abitanti o no. E la impostazione, sostanzialmente, del problema dell'allargamento che qui dobbiamo prendere in considerazione; perché, alla sistemazione formale qui, credo, siamo pronti, ma, dicevo se adesso dobbiamo andare al di là dei 10 mila abitanti o no, è una questione che dobbiamo esaminare. Dichiaro aperta la discussione generale.

DAMI. Non vorrei prolungare il mio intervento. Osservo soltanto che condivido pienamente la sua valutazione circa il modo di applicazione di quella legge, valutazione che, peraltro, si riferisce a zone non montane. Per esempio, la zona intorno a Prato, a dieci minuti di strada da Prato, che è il principale centro italiano dell'industria tessile e dove vi sono 34 mila operai i quali vi affluiscono anche da dieci, venti, trenta chilometri di distanza, è assurdo che venga ad essere considerata fra le zone depresse! Ma le mie osser-

vazioni si riferiscono anche a zone contermini, non dichiarate dal Comitato dei ministri zone depresse economicamente, e che pertanto non hanno questo diritto, anche in base ad altri criteri che sono stati determinati su informazioni delle camere di commercio, criteri, che peraltro, non sono stati omogenei per tutti i comuni che avevano fatto la richiesta del riconoscimento di zona depressa. Ed anche questo ha dato luogo ad altre sperequazioni. Quindi credo che il suggerimento dell'onorevole Valsecchi di aumentare i benefici per le zone effettivamente deficitarie — perché ormai non si può tornare indietro per le altre zone — sia contrario allo spirito ed anche alla lettera della mia proposta. Infatti cosa propongo? Non già di estendere i benefici a tutti i comuni di oltre 10 mila abitanti, dichiarati zone depresse agli effetti della legge n. 991, ma di estenderli a tutte le zone, ma in base ad una valutazione precisa. Estendiamo tali benefici a tutte queste zone montane, come del resto si ricava dalla dizione letterale del comma terzo dell'articolo 8, siano esse inferiori o superiori ai 10 mila abitanti; il rimanente del comune, se non è zona montana, naturalmente non fruirà di queste facilitazioni. O, quanto meno, se volete, si estendano i benefici a quelle zone montane, che costituiscono porzione di un determinato comune, che non arrivino come popolazione a 10 mila abitanti; per lo meno questo. Potrei citare a tal proposito due grossi centri che hanno popolazioni estremamente povere. Per esempio nella zona dell'appennino tosco-emiliano, vi è il comune di Pescia. Vi sono delle zone talmente depresse che non hanno nemmeno le strade per accedervi e che sono estremamente e di gran lunga più depresse, ad esempio, di località come San Marcello Pistoiese, presso l'Abetone; eppure non riescono a fruire dei benefici perché appartengono ad un comune di oltre 10 mila abitanti. Quando poi, per arrivare a questo comune, ci vuole più tempo e c'è più distanza di quanto non si creda!

Quindi io dico, se anche non volete estendere a tutte le zone montane, anche quelle comprese nei comuni di oltre 10 mila abitanti, i benefici — e, sarebbe giusto, perché il comma terzo si riferisce a determinate zone in base alla legge del 1952 — prendete, nei limiti dei 10 mila abitanti, nel delimitare, la zona di montagna, ma non il comune.

PRESIDENTE. Abbiamo censimenti per comuni.

DAMI. Ci sono censimenti per zone.

Mi pare che tutto quello che ella ha detto, signor Presidente, non sia contrario allo spi-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

rito della mia proposta. È vero che la Commissione Bilancio ha scisso il proprio parere sulle varie proposte, dando alla mia proposta parere favorevole; ma sulle altre non ha dato parere sfavorevole: ha detto che occorre un loro coordinamento. Se si è nello spirito di abbinare tutte e cinque le proposte vale a dire anche la mia, mettiamoci a un tavolo e vediamo cosa possiamo trarre dall'esame combinato di tutti e cinque i progetti di legge.

PRESIDENTE. Io stesso ho delle perplessità. Esiste un elenco — che la prossima volta porterò in Commissione — in cui c'è tutta la serie dei comuni montani e dei comuni classificati come depressi. È aggiornato fino a qualche mese fa. Le mie preoccupazioni le ho espresse prima: se noi procederemo nel senso da lei indicato, non si otterrà la effettuazione di un processo di addensamento?

Per la sua proposta, possiamo decidere di fare una indagine circa il numero e l'entità dei comuni e dei territori montani che risulterebbero depressi. Poi, se del caso, cercheremo una via intermedia.

CASTELLUCCI. Ho ascoltato con molto interesse le sue considerazioni, onorevole Presidente, e sono favorevole alla interpretazione del terzo comma dell'articolo 8 come da ella indicato. Però, nell'applicazione di questo comma, si sono verificate delle sperequazioni e delle ingiustizie spaventose. A titolo di esempio, citerò tre comuni dell'Appennino umbro-marchigiano: Gubbio, Fabriano e Sassoferrato: soltanto per il fatto di avere più di diecimila abitanti, non solo non hanno visto nessun incremento industriale, ma hanno visto sfumare delle iniziative industriali che si potevano verificare sul posto proprio in seguito a rinunce da parte di industriali del luogo. Mentre abbiamo visto classificare depressi alcuni comuni non molto lontani da questi, che sono in bassa valle e vivono molto meglio che non questi comuni montani.

Mi sono preoccupato di tale questione, perché chi legge il terzo comma dell'articolo 8 esclude il limite dei diecimila abitanti. Ho rivolto un quesito al Ministero dell'Industria, il quale mi ha risposto favorevolmente, nel senso che quanto già disposto si debba ritenere applicabile ai territori riconosciuti montani, prescindendo dalla loro popolazione. Presso il Ministero delle finanze ci troviamo di fronte ad un muro invalicabile e intanto la popolazione fugge da queste località che, pur essendo realmente depresse, tali non sono però riconosciute. Per evitare quel concentramento di cui ella, signor Presidente, ha parlato

ho l'impressione che si tratta di pochi centri; lei ha citato Trento e Bolzano, e sono capoluoghi di provincia — potremmo escludere i capoluoghi di provincia.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiarire la portata della norma. Rimane però il problema del numero. In questo senso faremo una indagine e vedremo se dovremo elevare il numero o lasciarlo invariato.

CASTELLUCCI. Ho l'impressione che elevando il limite non faremmo rientrare molti comuni. Se si escludono i capoluoghi di provincia, si tratterà di quei pochi comuni che si trovano in zone montane.

DE MICHELI VITTURI. Ella, onorevole Castellucci ha citato molto giustamente le province di Bolzano e di Trento, ma ha dimenticato la provincia di Udine. Ella ha detto che si tratterebbe di pochi comuni; in effetti vi sono comuni con più di diecimila abitanti che sono poverissimi; nei comuni di Cervignano del Friuli, di Spilimbergo, iniziative di questo genere non si sono potute prendere.

PRESIDENTE. Quando ho parlato della percentuale del 75 per cento, il pensiero mi è corso subito alle province di Novara, Vercelli e Como. Ho l'impressione che siamo quasi vicini al 75 per cento. Se noi estendiamo, senza valutare, a un certo momento, per il semplice fatto che il 75 per cento dei comuni è classificato, e bisogna classificare il restante 25 per cento noi otteniamo il risultato opposto a quello perseguito: addenseremo tutto nell'altro 25 per cento a svantaggio del 75 per cento che si vuole aiutare.

DE MICHELI VITTURI. Potremmo essere più severi nella classificazione.

PRESIDENTE. Sono più propenso a esaminare concretamente le cose. Possiamo fare qualche esclusione e qualche inclusione. È chiaro che se noi andiamo a dire: fino a quindicimila abitanti, ci sarà quello che ne ha quindicimilauno e resta fuori.

Quanti altri casi possono rientrare? Noi dobbiamo preoccuparci di rimediare a questi inconvenienti, per cui pregherei in questo caso di dire: aumentiamo da 10 a 15, a 14, a 16, piuttosto che accettare il criterio De Micheli.

DE MICHELI VITTURI. La mia era fiducia nel Comitato dei ministri. Accederei comunque senz'altro al suo limite di 14-15-16 mila abitanti.

PRESIDENTE. Da la parola all'onorevole De Marzi per quanto riguarda la sua proposta n. 162: « Estensione dei benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle imprese artigiane ed alle piccole industrie

che abbiano riattivato, ampliato e ammodernato gli impianti ».

DE MARZI. Il problema risale all'inizio della attuale legislatura. Purtroppo le altre proposte che sono venute successivamente, a distanza di tempo, hanno fatto forse perdere di mira quello che era il punto della proposta che ho avuto l'onore di presentare: Forse la situazione si è aggravata, perché accumula molti altri problemi e fa perdere di vista quella che è la realtà di alcune gravi situazioni in cui si è trovato particolarmente l'artigianato. La relazione che ha fatto il nostro Presidente, avvalora quelle che sono le tesi della mia proposta. E sono venute queste osservazioni, in modo particolare, dalla provincia di Belluno, dalla provincia di Brescia e da quella di Cuneo. In modo particolare da quella di Belluno dove il riconoscimento di alcuni comuni come zona depressa o come zona che era già montana, ha fatto affluire alcune industrie similari a quelle che c'erano: quella degli occhiali, per esempio, sfruttando una specialità della zona; l'entrata cioè di nuove industrie o artigianati che producono le stesse cose che già si facevano nella zona: questi con i benefici, quella senza alcun beneficio. Questo fatto ha contribuito a porre in una situazione di maggior depressione le attività della zona, più di quanto si trovavano prima: trovarsi cioè ad avere una concorrenza nella stessa zona in uno stesso tipo di attività, ma nel caso specifico ad essere danneggiati dai benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957.

E allora ecco la richiesta, che mi sembra logica e giusta da un punto di vista equitativo: che cioè anche coloro che sono in queste zone, che rimodernano la loro attività, che la potenziano, siano posti in pari condizioni dei nuovi, che vengono certe volte da fuori appunto per sfruttare la situazione solo per dieci anni e basta. E questo è proprio quanto ha detto il Presidente, che ha toccato i problemi di fondo: concedere il riconoscimento da queste zone depresse, con lo spirito per il quale i benefici sono stati concepiti. Lo spirito di quell'articolo è di voler favorire quei comuni che senza questo beneficio non avrebbero avuto nessuna speranza di rifarsi.

Sono d'accordo con la proposta del Presidente di trovare, dopo questa discussione, la possibilità di un coordinamento fra le proposte, però terrei distinta la questione delle zone depresse dalle zone montane. Perché mi sembra siano due problemi diversi.

PRESIDENTE. Differenziare le zone montane da quelle depresse: le montane sono

qualcosa di più delle depresse. Però niente retroattività fiscale. Sostanzialmente si introduce il criterio di estendere le agevolazioni fiscali concesse agli impianti nuovi, anche agli ammodernamenti, agli ampliamenti, ecc., senza retroattività beninteso. --

Rimane poi la questione degli alberghi e delle seggiovie. Apprezzo le ragioni contenute nella proposta Ballardini, secondo cui si intende estendere questi benefici ai complessi alberghieri, perché ovviamente non c'è dubbio che nelle zone montane l'impresa alberghiera è un tipico complesso industriale che a volte è l'unico che si può concepire e quindi io penso che la proposta stessa debba essere presa in considerazione, per cui la mia personale opinione è favorevole.

Detto questo, non resta che incontrarci per vedere di formulare qualcosa insieme. Se ritenete, io chiamerei a collaborare i colleghi Albertini, Dami, Castellucci, Bima, e il rappresentante del Governo, se vuol venire a darci il suo appoggio. Penso che la riunione possa essere stabilita per domani pomeriggio alle 17,30.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desideravo premettere quello che è il punto di vista del Governo sulle proposte attuali. Devo esprimere il mio compiacimento giacché c'è un'evoluzione in senso favorevole.

Desidero dire che, per quanto riguarda la proposta di legge Ballardini, nonostante l'avviso contrario manifestato da qualche parte, sono favorevole alla sua approvazione essendo mio desiderio favorire le istituzioni di alberghi, funivie, ecc. in quanto è appunto in tal modo che si ottiene lo sviluppo delle correnti turistiche che rappresentano una delle nostre maggiori risorse per le zone montane.

Per quanto riguarda invece la proposta di legge tendente ad aumentare il limite dei diecimila abitanti, pregherei gli onorevoli colleghi di meditare bene su tale proposta. Dagli atti parlamentari che ho con me risulta che furono fatti vari tentativi per portare il limite degli abitanti a ventimila. Intervenero, in quella sede, l'onorevole Campilli, il Relatore ed altri colleghi per dimostrare che il limite di diecimila rappresentava mediamente il maggior numero dei comuni montani. Ad ogni buon fine intendo fare una accurata indagine in proposito prima di prendere una decisione. Intendo anche estendere tali benefici alle zone di bonifica montana aderendo in tal modo allo spirito della proposta di legge dell'onorevole Perdonà.

PRESIDENTE. Resta quindi inteso che la discussione delle proposte di legge è rinviata

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

ad altra seduta, dopo che il Comitato ristretto avrà formulato le sue osservazioni in merito ai provvedimenti in questione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Trattamento tributario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (2376):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

Senatore **BUSSEI**: « Modifica dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione » *(Approvata dalla V Commissione permanente del Senato)* (2247):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

IOZZELLI: « Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza » (2151):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

BIMA: « Elevazione a lire quattro miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 » (2163):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Senatori **MARCHISIO** ed altri: « Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina » *(Appro-*

vata dalla V Commissione permanente del Senato) (2269):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Senatore **BRACCESI**: « Aumento da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 del contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi » *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (2358):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

SCIOLIS ed altri: « Estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti alla Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume » (1055):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

BIMA: « Cessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi di Acaia, Eusebio Bava, Umberto I » (1610):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cengarle, Coggiola, Curti Aurelio, Giglia, Marotta Michele, Matteotti Gian Carlo, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Negrari, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Sallizzoni, Scarlato, Scarongella, Servello, Tantalò, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi e Zugno.

E in congedo:

Terragni.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI